

Legge federale concernente il Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria¹

(Legge sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria, LFIF)

del 21 giugno 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 87a della Costituzione federale² (Cost.);
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 2012³,
decreta:

Art. 1 Fondo

¹ Il Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (Fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

² La legge federale del 7 ottobre 2005⁴ sulle finanze della Confederazione è applicabile a titolo sussidiario.

Art. 2 Contabilità del Fondo

¹ La contabilità del Fondo si compone di un conto economico e di un bilancio.

² Il conto economico contempla almeno:

- a. come ricavi:
 - 1. i conferimenti sotto forma di entrate a destinazione vincolata,
 - 2. l'attivazione di mutui,
 - 3. gli interessi attivi sui mutui;
- b. come spese:
 - 1. i prelievi per l'esercizio, il mantenimento della qualità e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria nonché per i corrispondenti mandati di ricerca,
 - 2. i rimborsi dell'anticipo,
 - 3. gli interessi passivi sugli impegni del Fondo,
 - 4. gli ammortamenti degli attivi.

³ Il bilancio comprende l'insieme degli attivi e degli impegni.

RS 742.140

¹ Allegato alla LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (RU **2015** 651).

² RS **101**; RU **2015** 645

³ FF **2012** 1283

⁴ RS **611.0**

Art. 3 Conferimenti

¹ Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei singoli versamenti attribuiti al Fondo.

² Gli importi di cui agli articoli 87a capoverso 2 lettera d e 196 numero 3 capoverso 2 Cost. si basano sui prezzi del 2014. Sono adeguati all'evoluzione del prodotto interno lordo reale e seguono l'indice di rincaro delle opere ferroviarie. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

Art. 4 Prelievi

¹ L'Assemblea federale stabilisce con un decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi prelevati annualmente dal Fondo. Tali prelievi sono suddivisi sui seguenti ambiti:

- a. esercizio e mantenimento della qualità;
- b. ampliamento;
- c. mandati di ricerca.

² I prelievi devono garantire prioritariamente il fabbisogno per l'esercizio e il mantenimento della qualità.

³ Se i lavori avanzano più rapidamente del previsto e il livello dei costi è conforme alla pianificazione, il Consiglio federale può aumentare del 15 per cento al massimo il credito a preventivo annuale stanziato per l'ampliamento di cui al capoverso 1 lettera b.

Art. 5 Limite di spesa

¹ Per i prelievi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a, l'Assemblea federale stabilisce di volta in volta un limite di spesa quadriennale.

² Nell'ambito del messaggio concernente il limite di spesa, il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sullo stato degli impianti e sul grado di utilizzo dell'infrastruttura.

Art. 6 Crediti d'impegno

I crediti d'impegno per le fasi di ampliamento sono retti dall'articolo 58 della legge federale del 20 dicembre 1957⁵ sulle ferrovie.

Art. 7 Indebitamento, riserva e remunerazione

¹ Il Fondo non può indebitarsi oltre l'ammontare dell'anticipo.

² Il Fondo costituisce una riserva adeguata.

³ L'avere non è remunerato.

⁵ RS 742.101

Art. 8 Approvazione dei conti e pianificazione finanziaria

¹ Il Consiglio federale sottopone annualmente per approvazione la contabilità del Fondo all'Assemblea federale.

² Stabilisce per il Fondo una pianificazione finanziaria su tre anni. Ne informa l'Assemblea federale, in margine al preventivo del Fondo.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 9 ottobre 1998⁶ relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è abrogata.

Art. 10 Scioglimento del fondo per i grandi progetti ferroviari

¹ Con l'entrata in vigore del decreto federale del 20 giugno 2013⁷ concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»), il Fondo si assume tutti gli attivi e i passivi del fondo per i grandi progetti ferroviari.

² Contemporaneamente il Fondo si assume i mutui concessi a carico del bilancio ordinario della Confederazione per investimenti nell'infrastruttura ferroviaria.

Art. 11 Estinzione dell'anticipo

¹ A partire al più tardi dal 1° gennaio 2019 e sino alla completa estinzione dell'anticipo, nel preventivo e nella pianificazione finanziaria del Fondo sono destinati alla remunerazione e al rimborso dell'anticipo almeno il 50 per cento dei conferimenti di cui all'articolo 87a capoverso 2 lettera a Cost. nonché i conferimenti di cui all'articolo 196 numero 3 capoverso 2 Cost.

² Sull'anticipo sono prelevati tassi di interesse conformi al mercato. L'Amministrazione federale delle finanze stabilisce i dettagli.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2016⁸

⁶ RU 1999 775, 2005 2517, 2009 1169, 2010 5017

⁷ RU 2015 645

⁸ DCF del 2 giu. 2014 (FF 2014 3507).

